

Allegato A2

CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

TRA

Regione Puglia (C.F. 80017210727), con sede in Bari, al Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente rappresentata, ai fini del presente contratto, dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili *pro tempore*, dott.ssa Antonella Bisceglia, domiciliata presso la sede del Dipartimento regionale Sviluppo Economico sito in Bari, al Corso Sonnino n. 177 (indirizzo pec: serviziocivileregionale@pec.rupar.puglia.it)

E

la/il **Sig.ra/Sig.** _____ (C.F.: _____),
nata/o il _____ a _____, residente in _____ via _____
n. _____, codice volontaria/o: _____.

PREMESSO CHE:

- a.** L'Avviso pubblico per la selezione di n. 134 volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale (di seguito "SCR") all'interno della Rete Galattica, approvato con AD n. ____ del ____/____/____, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n. _____, in data ____/____/____, reca tra gli allegati il progetto di impiego " _____ " (cod. progetto _____, di seguito "Progetto"), presentato dal Comune di _____, accreditato al SCR (di seguito indicato solo come "Ente");
- b.** L'Ente ha effettuato la selezione dei candidati da impiegare nel Progetto in conformità al sistema di selezione allegato all'Avviso stesso e ha trasmesso alla Regione Puglia (d'ora in avanti, solo la "Regione") la graduatoria nell'ambito della quale la/il sig.ra/sig. _____ (d'ora in avanti il "Volontario") risulta utilmente collocata/o;
- c.** la Regione, con proprio atto, ha determinato i nominativi dei volontari selezionati dall'Ente da avviare al servizio, dandone pubblicità legale e comunicandone la data;

d. il rapporto di SCR si instaura ai sensi delle “Linee guida per l’attuazione della sperimentazione del servizio civile regionale all’interno dei centri risorse”, approvate con DGR n.949 del 04/07/2022 (di seguito solo “Linee Guida”), con la sottoscrizione del presente contratto tra la Regione e la/il Volontaria/o;

e. i rapporti tra Enti e volontari del SCR saranno regolati da successiva circolare recante la Disciplina del rapporto tra enti e volontari del servizio civile regionale (di seguito “Circolare Enti e Volontari”).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente contratto disciplina il rapporto di SCR tra la Regione e il Volontario.
2. Il contratto di SCR definisce, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 delle Linee Guida (“Contenuti del contratto”), i riferimenti relativi al Progetto, la decorrenza e la durata del servizio, le modalità di svolgimento e la sede del medesimo, il trattamento economico e giuridico, i diritti ed i doveri del Volontario, i permessi e le malattie, le norme di comportamento alle quali deve attenersi e le relative sanzioni.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Volontario aderisce ai principi fondanti del Servizio Civile, quali la solidarietà, l’uguaglianza e la cultura nonviolenta, attraverso azioni concrete per le comunità e per il territorio e si impegna attivamente nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace.
4. L’attività di SCR non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e, pertanto, l’avvio al servizio del Volontario non ne comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità.

Art. 2

Decorrenza e durata del Contratto

1. Il Contratto ha decorrenza dal giorno __/__/____, per una durata complessiva di 12 mesi; il Contratto dovrà essere sottoscritto dal Volontario entro e non oltre tale data.

2. La mancata sottoscrizione del Contratto alla data indicata dalla Regione, equivale a rinuncia al SCR.
3. Il Volontario può rinunciare al SCR in qualunque momento, senza obbligo di preavviso, dandone comunicazione tramite il portale della Regione Puglia serviziocivileregionale.regione.puglia.it (di seguito solo "Portale SCR").

Art. 3

Trattamento economico

1. La Regione corrisponde al Volontario, a titolo di indennità, un assegno mensile pari ad euro 507,30 (cinquecentosette/30) al lordo dei contributi previdenziali a suo carico.
Tutti gli adempimenti relativi all'apertura di posizione INPS, che devono essere perfezionati prima dell'avvio al servizio, sono a carico del Volontario.
In presenza di altri redditi tale indennità concorre, ai fini fiscali, alla formazione del reddito complessivo del percipiente e va assimilata ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis del D.P.R. 917/86 (cd. TUIR).
2. L'erogazione dell'indennità di cui al precedente comma è effettuata dalla Regione, a partire dal completamento del terzo mese di servizio, previa comunicazione mensile dell'Ente circa il regolare svolgimento del servizio.
3. Qualora il Volontario, per qualsiasi ragione, interrompa il servizio prima del completamento del terzo mese, non avrà diritto ad alcun pagamento.
4. Il Volontario sarà, inoltre, beneficiario della polizza assicurativa stipulata dalla Regione per la copertura dei rischi legati agli infortuni e alla responsabilità civile, relativamente ai danni derivanti dall'espletamento del SCR.

Art. 4

Sede, orario e modalità di svolgimento del servizio

1. La sede del Progetto è sita in _____, alla via _____ presso _____; nel corso del servizio, in funzione della specifica programmazione, è possibile che alcune attività siano svolte fuori sede.

2. L'orario di servizio, pari a 1145 ore annue, è regolato nel Progetto che ne determina l'articolazione oraria, con la previsione di un minimo di 12 ore e un massimo di 25 ore settimanali, ferma restando la possibilità per l'Ente di richiedere al Volontario, in relazione a specifiche attività, un'ulteriore flessibilità oraria.

3. Le modalità operative dell'attività di SCR sono anch'esse indicate nel Progetto.

4. Durante il rapporto di SCR, il Volontario non può svolgere attività di lavoro che risultino incompatibili con l'articolazione oraria e le modalità operative del servizio, di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 5

Permessi

1. Il Volontario, durante l'espletamento del SCR, può usufruire di permessi ordinari retribuiti, per esigenze personali, per un massimo di 20 giorni, ulteriori alle 1145 ore di servizio.

2. Il Volontario può, inoltre, usufruire dei seguenti permessi straordinari retribuiti, da conteggiare viceversa nelle 1145 ore di servizio, fornendo all'Ente adeguata documentazione giustificativa:

- 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
- un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o di organi;
- 1 giorno nell'ipotesi di convocazione a comparire innanzi all'Autorità giudiziaria;
- un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge, di parente entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
- fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/92, qualora il Volontario sia portatore di *handicap* o assista familiari (parenti o affini entro il III° grado) con *handicap*;
- 1 giorno per ogni esame universitario, discussione della tesi di laurea, esami di Stato per l'esercizio delle professioni, concorso pubblico, prova di ammissione a facoltà universitaria,

esame per conclusione di *master* o scuole di specializzazione/dottorati/ITS/corsi di formazione professionale;

- un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
- per esercitare il diritto di voto, 1 giorno se il luogo di residenza dista da 50 a 300 Km dalla sede di svolgimento del servizio; 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza dista oltre 300 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
- 6 giorni in caso di malattia per ciascun figlio, fino al compimento del terzo anno di età;
- un numero di giornate per attività di volontariato per eventi straordinari di protezione civile, da concordare preventivamente con la Regione;

3. Il superamento, da parte del Volontario, del numero massimo di giorni consentiti per permessi - ordinari e straordinari - ne comporta l'esclusione dal SCR, senza necessità di adottare un procedimento sanzionatorio.

Art. 6

Malattie

1. Il Volontario durante l'espletamento del SCR può assentarsi per malattia, comprovata da relativa certificazione medica rilasciata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 15 giorni, senza decurtazione del trattamento economico. Il Volontario, inoltre, può usufruire di ulteriori 15 giorni di permesso per malattia che non sono, però, retribuiti.

2. Il superamento, da parte del Volontario, del numero massimo di giorni di malattia complessivamente consentiti (retribuiti e non) comporta automaticamente l'esclusione dal SCR.

Art. 7

Diritti del Volontario

Il Volontario ha diritto:

- a) ad essere ricevuto dal soggetto che l'Ente ha destinato al SCR (Operatore Locale di Progetto, Referente per la gestione amministrativa dei volontari, Responsabile del Procedimento SCR o

- representante legale dell'Ente) e ad essere avviato alle attività di Progetto;
- b) ad acquisire copia del Progetto in relazione al quale è stato selezionato, delle condizioni generali dell'assicurazione stipulata dalla Regione in suo favore e della Circolare Enti e Volontari;
 - c) al trattamento economico e previdenziale e alla fruizione dei giorni di permesso e di malattia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, nonché alla tutela della maternità;
 - d) alla copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del SCR;
 - e) alla formazione, articolata in formazione generale e specifica, per un tempo non inferiore alle 80 ore complessive, con conseguente rilascio dell'attestato di partecipazione;
 - f) ad essere impegnato esclusivamente per gli obiettivi e le attività indicati nel Progetto, secondo le modalità di cui al precedente art. 4, con rispetto della sua dignità e personalità;
 - g) al rilascio dell'attestato di svolgimento del SCR, da parte della Regione, qualora il servizio sia stato effettuato per 12 mesi (cui sono equiparate le ipotesi di assenza dal servizio per infortunio e maternità) o, nel caso di assegnazione per subentro entro il terzo mese, per tutto il periodo di servizio dovuto.

Art. 8

Doveri del volontario

Il Volontario, nello svolgimento del SCR, è tenuto ad adottare un comportamento improntato al senso di responsabilità, disciplina e correttezza, a partecipare con impegno e collaborazione alle attività volte alla realizzazione del Progetto e a svolgere i compiti assegnati con la massima cura e diligenza, aprendosi con fiducia al confronto con le persone che l'Ente ha destinato al SCR, esprimendo il meglio delle proprie energie e capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorare.

In particolare, il Volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi per l'avvio al servizio nel giorno indicato dalla Regione, comunicando all'Ente, in caso di mancata presentazione, eventuali gravi impedimenti;
- b) partecipare alla formazione generale e specifica relativa alle peculiari attività previste dal Progetto;
- c) rispettare l'orario di svolgimento delle attività relative al Progetto, conformemente alle indicazioni impartite dal soggetto che l'Ente ha destinato al SCR, garantendo la propria presenza in servizio durante l'orario di svolgimento delle attività;
- d) comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini indicati nella Circolare Enti e Volontari, all'Ente l'assenza dal servizio per qualunque motivo essa avvenga, trasmettendo la relativa documentazione giustificativa;
- e) astenersi dall'adottare comportamenti che impediscano o ritardino l'attuazione del Progetto, ovvero arrechino un pregiudizio agli utenti, all'Ente, alla Regione o a qualunque altro soggetto terzo;
- f) rispettare i luoghi, i mezzi e gli strumenti, nonché le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona, incompatibili con il ruolo rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del SCR;
- g) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio;
- h) collaborare con la Regione favorendo, per quanto richiesto, l'attività di monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione del Progetto, sulla conformità del Progetto alle attività e agli obiettivi ivi indicati e sul corretto impiego dei volontari stessi;
- i) comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini indicati nella Circolare Enti e Volontari, alla Regione tramite il Portale SCR l'eventuale interruzione del SCR.

Art. 9

Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione

1. In caso di violazione dei doveri di cui al precedente art. 8, ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al

Volontario saranno irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimprovero scritto (sanzione minima) o decurtazione dell'indennità di SCR pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio (sanzione massima) comminata in caso di:

- inosservanza delle disposizioni relative all'orario di svolgimento delle attività SCR;
- allontanamento non autorizzato dalla sede di assegnazione durante l'orario di SCR;
- inosservanza dell'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Ente dell'assenza dal SCR per qualunque motivo;
- condotta non conforme a principi di correttezza e di collaborazione nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;
- negligenza nella cura dei luoghi, dei mezzi e degli strumenti affidati, con cui venga in contatto per ragioni di SCR.

b) Decurtazione dell'indennità di SCR, di un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio, comminata in caso di:

- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione dell'indennità di importo pari a un giorno di servizio, di cui alla precedente lettera a);
- partecipazione ai corsi di formazione generale o specifica per un numero di ore inferiore all'80% di quelle previste dal Progetto per ciascuna tipologia di formazione, salvo giustificato impedimento;
- reiterata condotta inadeguata e comportamenti non collaborativi tali da impedire o ritardare la realizzazione del Progetto ovvero arrecare pregiudizio agli utenti, all'Ente, alla Regione o a qualunque altro soggetto terzo;
- rifiuto ingiustificato di ottemperare alle indicazioni e alle direttive inerenti l'esecuzione del Progetto;

- divulgazione di dati e informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del SCR.

c) Cessazione dal SCR, comminata in caso di:

- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'indennità fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio, di cui alla precedente lettera b);
- partecipazione ai corsi della formazione generale o specifica per un numero di ore inferiore al 70% di quelle previste dal Progetto per ciascuna delle predette tipologie di formazione, salvo giustificato impedimento;
- condotta da cui derivi un danno grave agli utenti, all'Ente, alla Regione o a qualunque altro soggetto terzo;
- comportamenti integranti ipotesi di reato che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo.

2. Le sanzioni disciplinari sopra elencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti dannosi prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.

3. Al Volontario responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Art. 10

Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 9 sono adottate previa contestazione scritta dell'addebito, successivamente all'accertamento dei fatti contestati.

2. La contestazione - effettuata dalla Regione, sulla base di una specifica relazione dell'Ente - deve

indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito, la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento e il termine (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni) entro cui il Volontario possa chiedere di essere ascoltato o presentare le proprie controdeduzioni.

3. La Regione adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del Volontario.

Il provvedimento sanzionatorio deve riportare la descrizione dei fatti contestati, la procedura seguita e un'adeguata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione irrogata.

4. La suddetta procedura non si applica nei casi di superamento dei giorni di malattia (retribuita e non retribuita) e di superamento del numero massimo di giorni di permessi ordinari o di permessi straordinari retribuiti.

Art. 11

Trattamento dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto il Volontario acconsente, per gli effetti di legge, al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Art. 12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alle succitate Linee Guida e alla Circolare Enti e Volontari, oltre - più in generale - alla normativa di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto in data ___/___/_____

Dirigente Regione Puglia

Sezione Politiche Giovanili

Volontaria/o in SCR

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016)

Gent. Volontaria/o,

di seguito l'Informativa sul trattamento dei dati personali da Lei forniti.

Titolare del trattamento, Designato al trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati:

I Suoi dati personali sono trattati, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e ss.mm.ii. (di seguito “Regolamento”), dalla Regione Puglia, quale Titolare del trattamento dei dati afferenti al presente contratto, con sede in Bari, al lungomare Nazario Sauro n. 31-33, pec: *serviziocivileregionale@pec.rupar.puglia.it*.

Ai sensi della D.G.R. n. 145/2019 (che ha nominato i "Designati" al trattamento dei dati personali per le Strutture della Giunta regionale), il Designato al trattamento è la Dirigente della Sezione Politiche giovanili, dott.ssa Antonella Bisceglia (reperibile all'indirizzo *a.bisceglia@regione.puglia.it*, PEC *serviziocivileregionale@pec.rupar.puglia.it*, con sede in Bari al C.so Sonnino 177).

Il Responsabile del trattamento è il Comune con sede in: sede istituzionale del Comune ospitante.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Puglia è la dott.ssa Rossella Caccavo (reperibile al seguente punto di contatto: *rpd@regione.puglia.it*).

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati

I dati personali sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto di servizio civile regionale (“SCR”), alla realizzazione del progetto di impiego del SCR, alle attività di rendicontazione e monitoraggio.

I dati medesimi saranno trattati dalla competente Sezione regionale per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile e rendicontazione, in particolare ai fini dell'adempimento degli obblighi di verifica, monitoraggio e controllo sulla regolare attuazione del progetto di competenza della Sezione regionale Politiche Giovanili, nonché di quelli previsti in capo all'Autorità di

gestione dal Reg. (UE) n. 2021/1057 e n. 2021/1060 e dal Sistema di gestione e controllo del PR Puglia FESR – FSE+ 2021/2027 adottato con Determina del Dirigente della Struttura speciale per l'Attuazione del PR Sezione Programmazione Unitaria.

I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, ai fini di archiviazione e conservazione documentale nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi specificati, la Regione può raccogliere, presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati, altre categorie di Suoi dati personali.

Si rammenta che la comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento è basato sul consenso, raccolto in questa sede, al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra richiamate, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento GDPR (*"consenso rilasciato dall'interessato"*) e dalla successiva lett. b) (*"il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte"*).

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita, altresì, dalla seguente normativa:

- Reg. n. 2021/1057 con il quale il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno istituito il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abrogato il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 con il quale il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni applicabili all' FSE+;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 finale del 15/07/2022 che ha approvato l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (*"fondi SIE"*);

- Decisione di esecuzione n. 8461 del 17/11/2022 con la quale la Commissione europea ha approvato, in conformità all'art. 23 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 ritenendolo conforme ai Regolamenti (UE) 1060/2021, 1058/2021, 1057/2021, nonché coerente con l'Accordo di Partenariato;
- DGR n. 1812 del 07/12/2022 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17/11/2022 ed ha approvato il Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027.

Tipologie di dati trattati

I dati personali, da Lei forniti in occasione della Sua domanda di partecipazione al servizio civile regionale e/o acquisiti durante la gestione del rapporto di SCR, sono:

dati personali identificativi e non, quali ad esempio: dati anagrafici, dati relativi all'indirizzo di residenza, dati di status, dati di carattere tributario (codice fiscale), dati relativi al grado di istruzione, nazionalità, dati di contatto, estremi del conto corrente bancario.

Modalità di trattamento e conservazione

I Suoi dati personali sono trattati sia in modalità manuale e cartacea, sia con l'ausilio di strumenti automatizzati in formato digitale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate (tramite Portale SCR raggiungibile al seguente indirizzo: serviziocivileregionale.regione.puglia.it), nei modi e nei limiti necessari per perseguire le specifiche finalità di cui al co. 1 della presente Informativa, esclusivamente in relazione al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati e con mezzi e modalità idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche previste dall'art. 32 GDPR (Sicurezza del trattamento), al fine di prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati da parte di terzi.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di (liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza ai sensi degli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento di dati personali) e 6 (Liceità del trattamento) del GDPR.

Gli stessi dati confluiranno nel sistema informativo regionale (SIRP) di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal PR 2021/2027.

I dati acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno conservati, ai sensi dell'art.5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai fini del rilascio dell'attestazione di servizio prevista all'art 7, lett g) del presente contratto, l'anagrafica e i dati relativi al periodo e al Progetto di SCR svolto dal volontario sono conservati *sine die*.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Puglia, autorizzati al trattamento, nonché dai soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Gli incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR sono i dipendenti assegnati alla struttura responsabile del trattamento (Sezione Politiche giovanili).

Altre autorizzazioni ai sensi della suddetta norma del GDPR potranno essere rilasciati a collaboratori della Sezione Politiche Giovanili, al soggetto aggiudicatario della gara per l'elaborazione delle buste paga dei volontari SCR (CIG ZF73DABFDF), al soggetto aggiudicatario del servizio di Formazione Generale dei volontari e ad altri soggetti eventualmente aggiudicatari di servizi relativi alla gestione/rendicontazione dei progetti di SCR o altri servizi strumentali alle finalità istituzionali della Regione stessa - come la Formazione, Comunicazione etc.-, quale Titolare del Trattamento.

I dati personali da Lei forniti saranno trasferiti, esclusivamente per le finalità sopradescritte, all'ente che, limitatamente a tali dati, opera in qualità di *Responsabile del trattamento* ai sensi e per gli effetti

di cui all' articolo 28 del Regolamento. Detto Responsabile non può delegare a terzi (eventuale soggetto gestore del Nodo) il trattamento dei dati in assenza di previa autorizzazione scritta.

I dati forniti, inoltre, saranno messi a disposizione dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit per l'adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE+ e potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE, ANPAL) e alle altre Autorità di controllo (es. Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali.

I suoi dati personali non possono essere oggetto di diffusione senza suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, possono essere comunicati ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela di interessi pubblici, per la tutela della Regione in sede giudiziaria e per la messa a disposizione di documentazione richiesta dagli organi di Polizia giudiziaria.

Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato.

I dati forniti saranno, altresì, resi pubblici, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale istituzionale della Regione Puglia, qualora richiesto in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della normativa regionale in materia di Trasparenza.

Diritti dell'interessato

Ad ogni soggetto competono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Reg. 2016/679 ed in particolare il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, nonché eventuali aggiornamenti circa il periodo di conservazione;
- c. ottenere motivatamente la limitazione del trattamento;

- d. opporsi motivatamente al trattamento in qualsiasi momento;
 - e. chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi;
 - f. proporre reclamo all'Autorità di controllo ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 o in alternativa contattando il Responsabile della protezione dei dati (al punto di contatto sopra indicati).
- Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.garanteprivacy.it.

Alla luce di quanto sopra, si acconsente al trattamento dei dati personali.

Per accettazione

LA/IL VOLONTARIA/O _____

Firma

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.